

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5197 del 22/12/2016
Oggetto	Rinnovo di concessione per utilizzo di area del demanio idrico situato in sponda sinistra del fiume Montone nel Comune di Dovadola (FC) in Loc Campo Sportivo per uso campo sportivo.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5353 del 22/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di

concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni"

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n. 3680 del 4/05/2009 con la quale è stata rilasciata per sei anni a decorrere dal 01/01/2009 al Comune di Dovadola con sede in Piazza della Vittoria, 3 Dovadola, la concessione di un'area demaniale sul Fiume Montone in Loc. Campo Sportivo del Comune di Dovadola (FC) da destinare a uso campo sportivo;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli in data 23 Novembre 2015 assunta a prot. n. PG/2015.0842939 in data 24 Novembre 2015, il Sig. Gabriele Zelli, in qualità di Sindaco del Comune di Dovadola (FC) - CF 80009550403, con sede in Piazza della Vittoria 3, ha chiesto il rinnovo della concessione rilasciata con atto num. 3680 del 4/05/2009, relativa all'occupazione di area demaniale situata in sponda sinistra del corso d'acqua fiume Montone per uso campo sportivo del Comune di Dovadola (FC);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 19 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2016/0006144 del 14 Settembre 2016 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione e della nota di rettifica dell'oggetto per mero errore materiale pervenuta il 23/11/2016 prot.n.PGDG/2016/8500;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì;

CONSIDERATO altresì che il canone di occupazione non è dovuto a decorrere dal 01/01/2008, a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 08/06/2007 e alla successiva nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa del 15/01/2008 con la quale gli Enti Locali sono stati esentati dal pagamento del canone quando utilizzano aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che in occasione del rilascio della citata concessione n. 3680 del 4/05/2009 è stato introitato l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la richiesta di rinnovo della concessione relativa all'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Montone per uso campo sportivo del Comune di Dovadola (FC), sito nel comune di Dovadola, possa essere assentita;
- di esentare il richiedente dal pagamento dei canoni in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 08/06/2007 e alla successiva nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa del 15/01/2008

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che

stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 15/12/2016;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Dovadola, CF 80009550403, con sede in Piazza della Vittoria 3, il rinnovo della concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione dell'area demaniale del corso d'acqua fiume Montone per uso campo sportivo, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;
2. di assoggettare il rinnovo della concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2027;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire l'esenzione dal pagamento dei canoni in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 08/06/2007 e alla successiva nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa del 15/01/2008;
6. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
7. di stabilire:

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale.
- 8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
- 9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- 11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 12. che l'originale del presente atto e del disciplinare è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
- 13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Bandoli;
- 14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Montone e da destinare ad uso campo sportivo, sita nel Comune di Dovadola (FC), richiesta dal Comune di Dovadola - **CF 80009550403, con sede in Piazza della Vittoria, 3, nel Comune di Dovadola (FC)** - con domanda pervenuta in data 23/11/2015, assunta a protocollo con il n.PG.2015.842939 in data 24/11/2015.

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.3680/2009 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Forlì.

Pratica FCPPT0600/15RN01

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico, avente una superficie di mq. 1600,00, da destinare ad uso campo sportivo comunale e servizi annessi (spogliatoi e servizi igienici). L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al catasto del Comune di Forlì/Cesena al foglio n.23 mappali n.141 e 503 come evidenziato dagli elaborati cartografici (CTR 1:5000; mappa catastale in scala 1:2000), conservati agli atti della scrivente Agenzia.

Articolo 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2027.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a - Il Concessionario è esentato dal pagamento del canone relativo all'occupazione dell'area in quanto l'utilizzo richiesto rientra fra le attività istituzionali senza scopo di lucro per le quali gli Enti Locali sono esentati dal pagamento dei canoni ai sensi della DGR n. 895 del 08/06/2007;

b - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il cambio di titolarità della concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa, come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
2. All'area oggetto della richiesta non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
3. Ogni variazione delle opere oggetto della presente richiesta nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Agenzia e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 5;
4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali sfalci, ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;
5. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione

preventiva scritta, da inviare ad entrambe le Agenzie, i soli lavori di sfalcio e di estirpazione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. La presente Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione rilasciata da ARPAE, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate;

6. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
7. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti diversi da quelli esistenti e oggetto della presente concessione, ancorché a carattere precario e provvisorio e potrà essere recintata a patto che non sia in forma permanente ma soltanto a carattere precario e in ogni caso dovrà essere comunicata al Servizio scrivente;
8. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal richiedente per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
9. È compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere di che trattasi;
10. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
11. Il Servizio scrivente e il SAC si riservano, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate;

12. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori di manutenzione o alla presenza del manufatto oggetto della presente concessione sono a carico del richiedente;
13. Il richiedente dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna, Servizio Idro Meteo Clima, dell'Avviso di criticità (per eventi atmosferici che possono comportare, relativamente alla zona di allertamento di interesse - la Regione Emilia-Romagna è suddivisa in 8 zone, le zone A e B contengono il territorio della provincia di Forlì-Cesena - l'attivazione della fase di attenzione 1, eventi intensi che possono costituire pericolo per la popolazione e tali da provocare danni in aree già individuate a rischio o in porzioni limitate della zona di allertamento, e 2, eventi di notevole intensità che possono sostituire elevato pericolo per la popolazione e tali da provocare danni gravi sulla zona di allertamento o su parte di essa). Sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico e firmata dal richiedente, dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio;
14. L'area oggetto della presente richiesta rimane comunque esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto deve essere tenuto sempre in considerazione nell'organizzazione di tutte le attività e dovrà essere chiaramente segnalato all'utenza con apposita segnaletica. Dovrà inoltre essere prevista nelle procedure di utilizzo del bene in concessione, la modalità di monitoraggio e protezione, da attivare in relazione alle condizioni meteo e di portata, anche in considerazione ai bollettini di criticità emessi dal

C.O.R. (Centro Operativo Regionale)
<http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/protezionecivile/chi-siamo/centro-operativoregionale>.

Letto, approvato e sottoscritto

(luogo) (data)

Per accettazione:
Il Richiedente:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.